

CAMERA DEI DEPUTATI N. 275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, CACCIA, STEGAGNINI

Presentata il 5 agosto 1983

**Nuove norme sul servizio militare di leva
e sulla ferma prolungata biennale e triennale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi il problema del servizio militare di leva ha registrato alcuni mutamenti sia formali che sostanziali, dovuti al procedere della coscienza sociale, ed al riconoscimento di una più incisiva funzione da attribuire al nostro strumento di difesa. Si pensi solo alle disposizioni sull'obiezione di coscienza; alla legge sui principi della disciplina militare; all'istituzione ivi prevista delle rappresentanze militari.

Si deve poi tener conto del sempre migliore livello della preparazione di base delle nostre reclute, che arrivano ai reparti con più cultura, con più preparazione professionale, con maggiori esigenze di collocazione in un ambiente attivo che rechi vantaggio alla loro personalità ed alla loro esperienza.

È stato tenendo presente questi aspetti che si è proceduto ad una riforma sostanziale del servizio militare di leva, al fine di adeguarlo alle esigenze della società di oggi, e di renderlo coerente con

i sempre più importanti compiti che i giovani sono chiamati a svolgere anche nella vita civile.

Riteniamo, inoltre, opportuno che venga ancora oggi riaffermato, così come si è fatto ai tempi della Costituente, che con la leva obbligatoria (coscrizione) si intende garantire alle Forze armate italiane una base popolare, cioè la presenza di cittadini e di giovani che sono l'espressione della realtà sociale del Paese.

Va ricordato inoltre che la legge che disciplina il servizio militare obbligatorio risale al 31 maggio 1975 e che la medesima stabilisce che la ferma di leva è di dodici mesi per l'esercito e per l'aeronautica e di diciotto mesi per la marina.

Prima di passare ad una breve illustrazione del contenuto dell'articolato della presente proposta di legge, sembra opportuno illustrare com'è disciplinato negli altri paesi europei il servizio di leva.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Esercito —	Marina —	Aeronautica —
Grecia (NATO)	24	24	24
Albania (non allineato)	18	24	24
Bulgaria (patto Varsavia)	24	36	24
Cecoslovacchia (patto Varsavia)	24	—	24
Cipro (non allineato)	24	24	24
Polonia (patto Varsavia)	24	36	24
Spagna (NATO)	18	18	18
Ungheria (patto Varsavia)	24	24	24
URSS (patto Varsavia)	24	36	24
Portogallo (NATO)	22	30	22
Turchia (NATO)	20	20	20
Germania Orientale (patto Varsavia)	18	18	18
Romania (patto Varsavia)	16	24	16
Jugoslavia (non allineata)	15	18	15
Germania Occidentale (NATO)	15	15	15
Olanda (NATO)	16	18	20
Norvegia (NATO)	12	15	15
Francia (NATO)	12	12	12
Belgio (NATO)	12	12	12
Danimarca (NATO)	12	12	12
Svezia (non allineata)	10	15	14
Finlandia (non allineata)	8	8	8
Austria (non allineata)	6	6	6
Svizzera (non allineata)	4	—	4
Irlanda (non allineata)	36	72	22

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Esercito	Marina	Aeronautica
Lussemburgo (NATO)	36	0	0
Regno Unito (NATO) (ma a reclutamento volontario)	36	36	36

Un altro problema che deve essere affrontato, trattando del servizio di leva, è quello del volontariato. Pur non volendo introdurre, neppure in questa occasione, il principio dell'esercito di mestiere, contro il quale non vi è dubbio sussistano delle ragioni concrete oltre che ideali - e prima fra tutte il fatto che il reclutamento del personale subirebbe l'influsso di fattori sociali e territoriali (basta dare uno sguardo a quanto avviene per il reclutamento del personale della polizia di Stato, per accorgersi che si avrebbe un crescente apporto delle regioni caratterizzate da generali condizioni di arretratezza economica) -, non si può però, evidentemente, sottovalutare la necessità per l'esercito di soddisfare l'esigenza di incarichi a più alto livello di specializzazione.

Tale esigenza pertanto non può essere soddisfatta che con un sufficiente numero di giovani che richiedano la ferma prolungata. Per far ciò, stante la mancata vocazione ed il rifiuto da parte dei giovani di accettare l'offerta di una occupazione scarsamente retribuita e senza alcuna prospettiva per una definitiva sistemazione, si è pensato di proporre la possibilità di incentivare tale ferma prolungata incrementando il trattamento economico e predisponendo iniziative volte ad agevolare, al termine del servizio, l'inserimento degli interessati nel mondo del lavoro e stabilendo l'equiparazione degli studi tecnici e formativi effettuati dai giovani nell'ambito del servizio militare con la ferma prolungata, a taluni livelli di istruzione conseguibili nell'ambito civile.

Le norme legislative vigenti in merito al servizio militare di leva e volontario sono state oggetto di un approfondito esame da parte di tutti i gruppi parlamentari. Basta pensare alle proposte che in

tal senso sono state presentate con il fine di pervenire ad un perfezionamento della materia che la renda più rispondente alle istanze sociali ed alle esigenze del paese soprattutto per quanto attiene alla durata, alle condizioni di dispensa e di ritardo, al trattamento economico, al rapporto con l'ambiente esterno alle forze armate, alle agevolazioni ai fini di inserimento nel mondo del lavoro al termine del servizio dei militari di leva.

Per tali ragioni è opportuno pervenire, in tempi brevi, all'approvazione di norme volte ad apportare le necessarie modifiche alla legislazione in vigore. La prima modifica che si sottopone con il presente testo è quella relativa alla unificazione del periodo della ferma di leva nelle tre armi (esercito, marina e aeronautica). Si è ritenuto cioè di accogliere le giuste istanze sociali, fissando in dodici mesi la durata della ferma di leva di tutte le forze armate. All'articolo 3 viene previsto un ulteriore accertamento fisio-psico-attitudinale se il giovane che ha goduto di ritardo ne fa esplicita richiesta, inserendo anche la possibilità di ricorrere al Ministro della difesa avverso le decisioni che non si ritengono adeguate alla obiettiva situazione della propria salute.

Sempre all'articolo 3 viene previsto che nei casi di particolare gravità e di manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché accertate da organi sanitari pubblici, il giovane può chiedere un nuovo accertamento anche dopo i termini fissati dal manifesto di chiamata alle armi. Anche per questo caso è ammesso ricorso al Ministro della difesa contro la decisione di primo grado. All'articolo 5 vengono fissati alcuni principi per la dispensa e indicati criteri che devono formare oggetto di un regolamento appro-

vato dal Ministro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

All'articolo 6 viene introdotta la presenza nel consiglio di leva di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o disciplina affine ovvero di un civile laureato in psicologia. All'articolo 9 viene introdotto il principio della indicizzazione, attraverso i dati forniti dall'ISTAT, per quanto attiene la determinazione della perdita dei necessari mezzi di sussistenza.

Con gli articoli 12, 13, 14 e 15 vengono fissati i criteri per i programmi di addestramento e i benefici per coloro che acquisiscano le varie qualifiche e specializzazioni professionali. All'articolo 17 vengono previsti i benefici per l'assunzione nella pubblica amministrazione, negli enti e negli istituti dei militari in ferma prolungata di leva. All'articolo 19 viene finalmente fatto obbligo di togliere dai bandi di concorso e per l'assunzione in uffici pubblici e privati la locuzione « militare ».

Con l'articolo 22, al fine di permettere un costante collegamento del giovane di leva con la famiglia, viene prevista la concessione al giovane militare di leva che viene utilizzato oltre i 350 chilometri dal comune di residenza di 5 licenze brevi della durata di 5 giorni oltre alla licenza ordinaria.

Sempre nell'articolo 22 viene prevista la concessione al giovane militare di leva in servizio oltre i 600 chilometri dal comune di residenza della possibilità di utilizzazione anche dei treni rapidi.

L'articolo 22 prevede inoltre che ai militari di leva venga concesso tanto per le licenze ordinarie quanto per quelle brevi il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno. All'articolo 23 viene fatto obbligo di impiegare i militari di leva solo per le esigenze previste dalla emananda normativa e viene introdotto il principio secondo il quale l'amministrazione della difesa pianifica la sostituzione del personale militare con quello civile.

Con gli articoli 25 e 26 vengono fissati alcuni criteri per la formazione, ivi compresa quella sportiva, e con l'articolo

27 viene introdotto il principio che i militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale, da una commissione composta da elementi del CONI e delle forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive. All'articolo 28 viene introdotto un nuovo e fondamentale rapporto tra le forze armate e la società civile. All'articolo 29 viene raddoppiato il sussidio a titolo di soccorso giornaliero per le famiglie di militari richiamati o trattenuti.

All'articolo 30 viene introdotto per la prima volta nella legislazione il principio secondo il quale il Ministro è autorizzato ad aggiornare annualmente, con proprio decreto, sentite le Commissioni permanenti della difesa del Parlamento, la paga giornaliera dei militari e graduati di truppa.

All'articolo 31 viene previsto che il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato o volontario, è valido agli effetti della determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici.

All'articolo 32 viene fissato il limite massimo del contingente per la ferma prolungata biennale.

Negli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 vengono indicati i criteri e i benefici per i militari che chiedono di restare in servizio di ferma « prolungata ».

All'articolo 43 vengono fissati i criteri per la promozione al grado di sergente e di sottocapo.

All'articolo 44 vengono fissati i criteri per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione degli edifici destinati ai servizi di leva, reclutamento, formazione professionale e addestramento.

All'articolo 45 vengono stabiliti gli adempimenti del Governo per quanto attiene al piano di potenziamento delle strutture necessarie per lo svolgimento del servizio di leva.

Per le considerazioni sopra esposte e per l'esigenza di adeguare con immediatezza le norme per il servizio obbligatorio e volontario alle nuove esigenze della società moderna chiediamo alla Camera il voto favorevole su questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

ART. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Per la difesa della Patria, il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, tutti i cittadini sono soggetti agli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

Nello svolgimento delle attività di servizio, l'Amministrazione della difesa impegna le capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa del militare di leva, per il fine comune della difesa della Patria.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa. A domanda è possibile un ulteriore periodo di ferma di leva prolungata non superiore a dodici mesi.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

ART. 3.

Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, e se richiesto dall'interessato con domanda documentata, l'obbligo di disporre nuovi esami fisiopsico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere, in tal caso, di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati dal manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

Avverso le decisioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso al Ministro della difesa.

L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolato al momento della presentazione al Corpo.

In ogni caso gli iscritti nelle liste di leva non chiamati perché dispensati, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, con la sola eccezione di quelli dispensati da cause dipendenti da situazio-

ni familiari o da menomazione psico-fisica grave, sono chiamati a svolgere servizio di protezione civile sostitutivo di pari durata del servizio di leva.

ART. 4.

Nei limiti delle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, i militari di leva ed i graduati di truppa, entro il nono mese dalla incorporazione, possono essere ammessi, a domanda, al prolungamento di dodici mesi del servizio di leva.

I militari di leva ed i graduati di truppa ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dall'Amministrazione della difesa, tenuto anche conto delle richieste degli interessati.

Per l'assegnazione dei giovani di leva ai corsi suddetti si considerano anche le qualificazioni e le specializzazioni già possedute, nonché i risultati degli esami psico-fisio-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi quindici giorni di durata del corso.

Nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa è altresì indicata la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonché, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nelle Capitanerie di porto, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo delle guardie forestali dello Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri e nelle Capitanerie di porto, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo degli agenti di custodia,

nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopracitati Corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

ART. 5.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si verificano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, saranno fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

statura non superiore a metri 1,55;

minore indice di idoneità somatico funzionale e psico-attitudinale secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, in assenza di altri elementi familiari validi compresi fra i diciotto ed i sessant'anni;

accertate difficoltà economiche e familiari.

A parità delle predette condizioni dovrà essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere

la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, con specificate le motivazioni della dispensa, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali.

Fino alla emanazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo e dell'apposito regolamento, che debbono comunque essere emessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano, con effetti immediati, i criteri indicati nei precedenti commi del presente articolo ».

ART. 6.

La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191 è sostituita dalla seguente:

« *a)* da un ufficiale superiore di porto, designato dal comandante della capitaneria, presidente ».

Dopo la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191 è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di leva può avvalersi quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o in discipline affini ovvero di un civile laureato in psicologia ».

Dopo la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191 è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di leva può avvalersi quale consulente di un ufficiale laureato in psicologia o di un civile laureato in psicologia ».

ART. 7.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il beneficio del ritardo, di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato - nell'anno solare precedente la data di scadenza della domanda - almeno tre degli esami previsti dai piani di studio della facoltà di appartenenza ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma del sopracitato articolo 19.

ART. 8.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando. I militari di leva che vengano a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento della relativa istruttoria con procedura d'urgenza.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 9.

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indicherà con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i Consigli di leva dovranno tener conto nel de-

terminare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma ».

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto ministeriale, il regolamento contenente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che dovrà indicare in particolare i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari in relazione anche agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie conseguenti allo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate sono pubblicate sul giornale ufficiale del ministero della difesa. Della pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare e le stazioni dei carabinieri.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni.

ART. 11.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tengono anche conto delle esigenze produttive e civili della nazione, partecipando in tal mo-

do alla elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata, a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e specializzazione, previsti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva ammessi alla ferma di leva prolungata, prevista dall'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai predetti militari ammessi alla ferma di leva prolungata.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel quinto comma del precedente articolo 4.

ART. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate ed ai fini di una migliore qualificazione del personale è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari in servizio di leva per il ripristino delle infrastrutture civili, per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché per la tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo l'Amministrazione della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate.

Per esplicitare il concorso nella protezione civile nelle fasi della informazione, della prevenzione, dell'assistenza, del ripristino, della ricostruzione, ai giovani in servizio di leva viene impartito un apposito addestramento ed i reparti vengono logisticamente attrezzati per compiere interventi rapidi su tutta l'area del territorio nazionale.

ART. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, quando i medesimi si svolgono nell'ambito territoriale del presidio dove espletano il servizio militare di leva.

ART. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi che, su proposta dei Ministri della difesa e della pubblica istruzione, prevedano il riconoscimento giuridico degli studi svolti in ambito militare.

ART. 16.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma pro-

lungata di leva, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo che per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le stesse norme si applicano al termine della ferma prolungata anche ai giovani in servizio di leva nei Corpi ed organismi dello Stato indicati nel quinto comma del precedente articolo 4, per concorrere all'impiego presso l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 17.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma prolungata di leva ed i sergenti congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti richiesti per dette assunzioni.

Presso l'Ufficio del Segretario Generale della difesa è costituita apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma prolungata di leva in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad age-

volare la collocazione nel mondo del lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse, ai sensi dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574. A tal fine, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati al primo comma del presente articolo ed al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) di volta in volta l'elenco dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari in ferma prolungata di leva e dei sergenti assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma prolungata di leva attestata con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento ».

ART. 18.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica commutando la ferma di leva in una ferma biennale, con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, con commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi, contraendo la ferma triennale in commutazione di quella di leva, nei limiti degli organici fissati per legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma di leva biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma biennale o dopo la ferma di leva sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

ART. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è così modificato:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Nei concorsi pubblici, a parità di graduatoria, l'aver soddisfatto gli obblighi di

leva, qualora non abbia già dato titolo per il punteggio, costituisce titolo di preferenza nell'assunzione ».

ART. 20.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri in servizio di leva che sono allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-specialisti, vengono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto specialisti, sempreché abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 21.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere dopo almeno 8 mesi di servizio, sempreché abbiano almeno tre mesi di permanenza nel grado.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 22.

Ove non ostino esigenze di servizio, ai militari di truppa in servizio di leva presso i comandi, enti e reparti dislocati ad una distanza superiore a 350 chilometri dal comune di residenza, possono essere concesse oltre alla licenza ordinaria, prevista dalla normativa vigente, cinque licenze brevi della durata di cinque giorni, esclusi i giorni di viaggio, in coincidenza

con il fine settimana e le festività. La licenza breve può essere concessa solo dopo sessanta giorni dalla scadenza della licenza breve precedentemente fruita. Per ottenere la licenza breve i militari non devono aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari indicati nel precedente comma possono altresì essere concesse licenze straordinarie e speciali per le cause e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria e breve, con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e per il successivo rientro al Corpo di appartenenza fino ad un massimo di sei viaggi. Ai predetti militari è inoltre concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi qualora la distanza sede di servizio-comune di residenza superi i 600 chilometri.

Per i militari di leva in servizio in località a distanza non superiore a 350 chilometri dal comune di residenza restano in vigore le disposizioni vigenti in materia.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in servizio volontario, con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri e alle altre forze di polizia.

ART. 23.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per le esigenze non connesse con le attività e le finalità previste nella presente legge.

Per ogni altra esigenza necessaria per il funzionamento degli organismi militari si ricorre all'impiego di qualificato personale civile.

A tal fine l'Amministrazione della difesa pianifica a livello di enti militari la sostituzione del personale di leva con quello civile.

Fino a quando l'Amministrazione militare non disporrà del personale civile necessario per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente secondo comma, l'Amministrazione stessa è autorizzata ad avvalersi di personale militare, nei limiti strettamente indispensabili per soddisfare le esigenze in questione.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento.

ART. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad arma o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere esclusi coloro che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista ».

TITOLO II

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA E DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE FORZE ARMATE — RAPPORTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ART. 25.

Parte integrante della formazione del personale militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi,

i reparti e gli enti delle Forze armate secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento alla Resistenza, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione nonché alla legge recante norme di principio sulla disciplina militare.

I membri delle Commissioni difesa del Parlamento possono assistere alle attività di cui al primo comma previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di Corpo invitano le autorità civili, i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, a presenziare alle attività di cui al primo comma.

ART. 26.

Parte integrante della formazione del personale di leva è l'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati.

I programmi di istruzione, conseguentemente, devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

ART. 27.

Le Forze armate nell'ambito delle attività loro assegnate sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili e gli organi di base della rappresentanza, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società, le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale da una specifica commissione composta dai rap-

presentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa.

I suddetti militari vengono assegnati a centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari di cui al comma precedente che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata e che non vengono destinati nei predetti centri, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI almeno quattro mesi prima della chiamata alle armi degli interessati.

ART. 28.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative a favore dei militari in servizio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'Amministrazione militare, per la programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione del personale in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti, degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto — urbani ed extraurbani — l'acces-

so ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore del personale in servizio;

c) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio del comune, nel quale hanno sede i rispettivi enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

La concessione dell'uso delle infrastrutture di cui al precedente comma è subordinata:

alle prioritarie esigenze ginnico-sportive del personale in servizio, del personale civile della difesa e dei relativi familiari, nonché alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli enti e reparti militari presso cui sono dislocate;

al preventivo accertamento dell'agibilità degli impianti da parte dei richiedenti stessi;

alla stipula, da parte degli enti e delle organizzazioni richiedenti, di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture;

alla predisposizione, a carico degli enti e organizzazioni richiedenti, di adeguati servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per tutto il tempo di uso delle predette infrastrutture militari.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 29.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore

della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino con carico di famiglia.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

ART. 30.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad aggiornare annualmente con proprio decreto, sentite le Commissioni permanenti per la difesa del Parlamento, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 31.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato e volontario, è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

Il personale militare in servizio già frequentatore dei corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata che ha contratto arruolamento volontario al compimento del 17° anno di età deve intendersi arruolato, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del 16° anno di età, qualora a quella data sia stato frequentatore di corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle Accademie, delle Scuole militari e delle Scuole allievi sottufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 15 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

TITOLO IV

NORME SULLA FERMA PROLUNGATA
BIENNALE E TRIENNALE

ART. 32.

Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma prolungata biennale e triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare è il seguente:

Esercito	16.000
Marina	3.000
Aeronautica	5.000.

ART. 33.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti di militari di truppa di cui al precedente articolo 32 con ferma di due anni commutabile in ferma di tre anni, ai sensi del successivo articolo 34.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

1) siano cittadini italiani residenti in territorio nazionale;

2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso all'atto della presentazione della domanda del diploma di scuola media di primo grado;

4) abbiano alla data di scadenza del bando di arruolamento l'età minima di sedici anni e massima di venti;

5) non siano stati prosciolti da altre ferme in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi disciplinari o per indegnità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi né siano im-

putati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 34.

I militari in ferma prolungata biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui sopra provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata biennale possono

presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento, sulla base delle esigenze funzionali e nei limiti della forza organica determinata annualmente con la legge di bilancio, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata.

I sergenti di complemento di cui al precedente quarto comma sono trattenuti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

I militari di truppa ed i graduati che non siano stati nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

ART. 35.

Le norme di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17 si applicano anche ai militari in ferma prolungata biennale e triennale nonché ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

ART. 36.

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente alinea:

« 1/20 per i militari in ferma prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della

legge 11 dicembre 1975, n. 627 è inserito il seguente alinea:

« 0,50/20 per i militari in ferma prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radio-montatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

ART. 37.

Ai militari in ferma prolungata biennale e triennale è riservato:

a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle Scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma prolungata biennale o triennale della Marina militare appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto a) del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma prolungata biennale o triennale sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qua-

lora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai Corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei Corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari previsti dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma prolungata biennale o triennale che abbiano completato le predette ferme senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

ART. 38.

Ai graduati e militari di truppa in ferma prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella, allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un

premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari all'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO V

NORME PROGRAMMATICHE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva di terra competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonché sui servizi extra urbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

ART. 40.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 8, 16 e 17 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982, alle operazioni

per la formazione degli scaglioni da incorporare nella Marina militare presso i centri di addestramento e di reclutamento di La Spezia e di Taranto, partecipa un nucleo di ufficiali dell'Esercito periti selettori attitudinali. Tale nucleo provvede, previa selezione, a designare direttamente per le varie armi, servizi e gruppi d'incarico dell'Esercito, gli arruolati nel centro equipaggi militari marittimi che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti per ragioni fisiche o professionali a prestare servizio nella Marina militare ovvero che risultino eccedenti ai fabbisogni di detta Forza armata.

ART. 41.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

ART. 42.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, al primo giorno dell'ottavo mese di servizio, viene modificata come segue:

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 44.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale di cui seguono la disciplina.

ART. 45.

Il Governo della Repubblica è impegnato a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenzia-

mento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

ART. 46.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta organica delle disposizioni concernenti il servizio militare di leva e volontario.

ART. 47.

Il ministero della difesa, d'intesa con i ministeri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile, deve approntare una pubblicazione da consegnare ai militari di leva, all'atto dell'incorporamento, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare comprese quelle relative ai servizi, alle licenze e alle norme disciplinari.

ART. 48.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrato altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13 e 14, nonché la situazione delle infrastrutture, delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

ART. 49.

Le comunicazioni ed il prospetto, di cui al secondo comma del precedente articolo 17, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 48.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 50.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessivi 506,8 miliardi di lire, si provvede:

per l'anno finanziario 1983 mediante riduzione della somma di 56,8 miliardi di lire dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

per il triennio 1984-1986 mediante iscrizione della somma di 450 miliardi di lire, di cui 150 per il 1984, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 51.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGHE GIORNALIERE DEI MILITARI IN FERMA PROLUNGATA BIENNALE

GRADI	Definizione percentuale delle misure giornaliere delle paghe rispetto alla paga giornaliera ordinaria del militare di truppa in servizio di leva	
	fino al 6° mese di servizio	dal 6° al 24° mese
Soldato, comune di 2ª classe, aviere . . .	300	550
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	350	600
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere . .	—	650

NOTA: Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle Scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi agenti della polizia di Stato, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali.

Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi della Scuola militare « Nunziatella », cui viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data di compimento del sedicesimo anno di età.